



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 55/21 del 08/06/2021

Oggetto: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA POSIZIONE E DEL RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2020- COSTITUZIONE DEFINITIVA

Servizio proponente: 30.1 CONTROLLO DI GESTIONE

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32*", e ss.mm.ii;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 67 del 5 ottobre 2018 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Visto l'art. n. 26 del CCNL Area Dirigenza sottoscritto il 23/12/1999 avente ad oggetto "*Finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato*";
- Viste le disposizioni contenute in materia di Fondi di finanziamento della posizione e di risultato del personale dirigente nei CCNL 23/12/1999-12/02/2002-22/02/2006-14/05/2007 -22/02/2010-03/08/2010;
- Ricordato che l'art. 11 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32, come modificato dall'art. 9 comma 1 della legge regionale 19 maggio 2008 n. 26 (istitutiva dell'Azienda Unica Regionale), stabilisce al comma 4 che "*Le modifiche della dotazione organica dell'Azienda sono approvate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa*";
- Visto il Provvedimento del Direttore n. 97/20 del 31 agosto 2020 "*FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA POSIZIONE E DEL RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2020 – COSTITUZIONE PROVVISORIA*", ed il suo allegato n. 1 contenente la tabella riepilogativa degli stanziamenti complessivamente impiegati per la costituzione del fondo 2020, pari ad € 218.791,00;
- Vista la Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 50/20 del 5 novembre 2020 "*Accordo criteri di graduazione delle posizioni dirigenziali e di valutazione delle prestazioni e accordo per la ripartizione del fondo dirigenti per l'anno 2020: autorizzazione alla sottoscrizione definitiva*";
- Richiamato il provvedimento n. 21/21 del 17/02/2021 "*Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale della dirigenza dell'area funzioni locali triennio 2016 - 2018 del 17 dicembre 2020: rideterminazione dell'ammontare delle risorse della costituzione provvisoria del fondo finanziamento della posizione e del risultato della dirigenza per l'anno 2020 a seguito dell'integrazione delle risorse di cui all'art. 56.*" che ha disposto l'integrato le risorse ex art. 56 comma 1 del CCNL Funzioni Locali del 17 dicembre 2020 per € 5.841,14 rideterminando le risorse del fondo di finanziamento della posizione e del risultato della dirigenza in € 224.632,14, come esposto nell'allegato A al provvedimento in questione;

- Richiamato l'art. 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 – recante *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* – secondo cui *“<...> al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche <...>, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato <...>”*;
- Preso e dato atto che la quantificazione Fondo per il finanziamento della posizione e del risultato della dirigenza prevista per l'anno 2020 contenuta nel Provvedimento del Direttore n. 97/20 ed integrata con il provvedimento n. 21/21 è pari a € 224.632,14;
- Ricordato che le risorse del fondo di finanziamento della posizione e del risultato della dirigenza per l'anno 2016, come accertate con provvedimento n. 127/18 del 23 marzo 2018, sono pari ad € 222.936,00;
- Preso e dato atto che ai sensi del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) art. 11, comma 1: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico [...]*”, in coerenza con quanto precedentemente espresso dai magistrati contabili della Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 9 ottobre 2018 in merito agli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018;
- Preso e dato atto che le risorse del fondo di finanziamento della posizione e del risultato della dirigenza per l'anno 2020 sottoposte al vincolo di cui all'art. 23 del D.lgs. 75/17 sono pari ad € 218.791,00 e che pertanto non opera alcuna riduzione;
- Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24/21 del 30 aprile 2021 *“Bilancio di esercizio 2020. Adozione”* ed in particolare:
 - pag. 125 della Nota Integrativa: totale retribuzione posizione dirigenti € 76.198,66, voce Salari e Stipendi, classe di costo B.9;
 - pag. 58 della Nota Integrativa: *“Fondo produttività dirigenza: per un importo pari a € 108.781,44 è costituito: per € 45.073,18 dall'accantonamento destinato al finanziamento dell'indennità di risultato massima di competenza dell'anno 2019 e per € 10.727,42 degli oneri sociali relativi; per € 42.795,51 dall'accantonamento destinato al finanziamento dell'indennità di risultato massima di competenza dell'anno 2020 e per € 10.185,33 degli oneri sociali relativi; Presumibilmente da corrispondere nel corso del 2021 al personale dirigente. (B5 STATO PATRIMONIALE)*;
- Preso e dato atto che nel costo della retribuzione posizione dirigenti registrato nel conto economico 2020 sono inclusi incrementi di competenza dell'anno 2020 della

retribuzione di posizione di cui all'art. 54 comma 4 del del CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020 per 819,00;

DISPONE

1. Di dare atto che le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamare, formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. Di procedere ai sensi dell'art. 26 del CCNL comparto Regioni - Enti Locali del 23/12/1999 ed in base agli indirizzi di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22/19 del 2 maggio 2019, alla costituzione definitiva del Fondo di finanziamento della posizione e del risultato della Dirigenza per l'anno 2020;
3. Di dare atto che non opera alcuna riduzione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 75/17, in quanto le risorse del Fondo per il finanziamento della posizione e del risultato della dirigenza soggette al vincolo sono pari a € 218.791,00 e pertanto inferiori alle risorse per il finanziamento della posizione e del risultato della dirigenza per l'anno 2016, come accertate con provvedimento n. 127/18 del 23 marzo 2018, pari ad € 222.936,00;
4. Di dare atto che il Fondo di finanziamento della posizione e del risultato della Dirigenza per l'anno 2020 è pari ad € 224.632,14 come riportato nella tabella che si allega alla lett. A al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale, nel numero di una pagina;
5. Di dare atto che l'ammontare della retribuzione di posizione liquidata nell'anno 2020 è pari ad € 76.198,66, come risultante dal Bilancio d'esercizio 2020 approvato con deliberazione n. 24/21 del 30 aprile 2021, inclusi gli incrementi di competenza dell'anno 2020 della retribuzione di posizione di cui all'art. 54 comma 4 del del CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020;
6. Di dare atto che le risorse per la retribuzione di risultato per il 2020 per il personale dirigente sono state accantonate nel "*Fondo Produttività Dirigenza*", nello Stato Patrimoniale (B5) del Bilancio d'esercizio 2020 approvato con deliberazione n. 24/21 del 30 aprile 2021;
7. Di assicurare la pubblicità integrale del presente atto e del suo allegato, mediante la pubblicazione nell'Albo on line dell'Azienda;

Il Direttore
Dott. Francesco Piarulli
firmato digitalmente*